

COMUNE DI SOVERE

(PROVINCIA DI BERGAMO)
Settore Tecnico Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE N.111 del 28/06/2023

OGGETTO:

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONFERENZA DI SERVIZIO DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14, C.2 E 14-BIS E QUATER DELLA LEGGE N. 241/1990 SS.MM. INERENTE LA DEFINIZIONE DEI CONFINI COMUNALI DEL COMUNE DI SOVERE (BG) DA PORSI A RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSZIONE DELLA SECONDA VARIANTE GENERALE AL PGT

Il Responsabile del Settore Tecnico Gestione del Territorio

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 16.03.2017 approvativa del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sovere;

Visto il Decreto Sindacale n.19/2022 per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico Gestione del Territorio a favore del Dott. Luca Bassanesi;

Premesso che:

- il Comune di Sovere con deliberazione di Giunta Comunale n° 102 del 11.11.2021 ha avviato il procedimento di seconda variante generale al suo PGT e del correlato procedimento di Valutazione ambientale strategica ad oggi giunto alla prima fase (.c.d di scoping) la cui riunione è intervenuta in data 16/03/2023;
- Nell'ambito del predetto procedimento, come altresì segnalato nei rapporti pervenuti dagli
 enti sovraccomunale i interessati, che a seguito della sovrapposizione delle mappe caricate
 sulla CT Regionale è emersa un'importante disarmonia tra i confini comunali in essa
 presenti soprattutto con riferimento ai perimetri lineari rivenuti a confine con i comuni di
 Bossico e Cerete;
- Che in ragione di quanto sopra questo ente ha proceduto con sua nota registrata al prot.n. 3495 del 13.04.2023 a notificare in pari data ai comuni interessati (Bossio e Cerete) il rilievo di difformità dei confini nella prospettiva di procedere all'indizione di una conferenza di servizi volta alla definizione dei corretti limiti confinali da porre a base di riferimento per tutti gli enti nelle future variazioni/aggiornamenti dei rispettivi strumenti urbanistici generali, assegnando altresì entro 15 giorni per la presentazione di eventuali precisazioni/osservazioni rispetto alla situazione rilevata da poter orientare con ragionevole contezza, la definizione di un confine di partenza più coerente possibile con la reale situazione di contesto (potrebbe essere magari utile al precedente riguardo, rinvenire una sovrapposizione tra la mappa caricata in CTR e quella catastale);
- Che a seguito della predetta comunicazione <u>nessuna nota</u> è pervenuta a riguardo da comuni di Cerete e Bossico:

Vista la necessita pertanto di definire un rinnovato confine comunale uniformato alla realtà territoriale e da porre a base anche per i futuri procedimenti di variante che riguarderanno gli altri comuni confinanti coinvolti;

Considerato che la proposta di definizione del confine comune posta a supporto e base della presente conferenza è stata formulata con le seguenti considerazioni:

- per la parte relativa al confine con <u>Cerete</u>, la proposta assume parte dell'attuale confine di Cerete, parte dell'attuale confine di Sovere e per una piccola porzione, individua un tratto estraneo agli attuali confini, che è definito mediando tra la forma delle particelle catastali e gli aspetti fisico morfologici del territorio.
- per la parte relativa al confine con <u>Bossico</u>, la proposta assume il confine comunale presente negli elaborati del PGT vigente di Bossico.
- la proposta di definizione del confine comune è indicata negli elaborati con un tratteggio di color nero indicato nelle tavole come "proposta nuovo confine comunale Sovere"

Considerato che Regione Lombardia prima della autorizzazione alla pubblicazione sul BURL della variante dello strumento urbanistico esegue dei controlli topologici inerentemente la corrispondenza del confine comunale;

Tenuto conto che al fine di addivenire alla approvazione della predetta Variante si è ritenuto opportuno, ai sensi del dell'art. 14 della Legge 241/90, procedere alla definizione della giacitura del confine comunale attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi convocata ed indetta con avviso registrato al prot.n. 4740 del 22/05/2023 notificata in pari data a mezzo pec ai soggetti istituzionale competenti sopra identiticati;

Considerato che è stato richiesto parere di competenza al seguente ente (unico di cui si necessita per l'intervento da realizzarsi) da rendersi entro 22/06/2023 pari a 30 ggdalla notifica della richiesta indettiva della conferenza contenente la richiesta dei pareri di propria competenza;

Tenuto conto che entro il termine assegnato NON è pervenuto alcun parere dagli enti interpellati ed aditi in conferenza;

Tenuto conto che l'art. 14-bis co. 5 della L.241/1990 statuisce che "Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c) (45 giorni), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza..."

Visti gli art. 14 e ss della L.241/1990 statuenti in merito alla conferenza di servizio;

Visto gli art. 31 co. 4 lett. h) e 27 del D.Lgs. 50/2016 e sm, Nonché dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Il sottoscritto Dott. Luca bassanesi responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

determina

- 1- Di prendere atto <u>dell'assenza di riscontro</u> dei pareri da parte dei comuni confinanti coinvolti a significare pertanto che il confine proposto in CDS ed oggetto di parere sarà preso a riferimento da questo ente (e dai successivi enti a seguire nello loro procedure di variante alla strumentazione urbanistica generale) per l'elaborazione della 2° variante generale Pgt in coso di estensione;
- 2- <u>La conclusione positiva</u>, della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 comma 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta avente ad oggetto il parere INERENTE LA DEFINIZIONE DEI CONFINI COMUNALI DEL COMUNE DI SOVERE (BG).

- 2. Di prendere atto che la presente determinazione ai sensi dell'art. 14-quater della L.241/1990 sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e che i termini di efficacia dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, i quali decorreranno dalla data di comunicazione a loro della presente;
- 3. Ai fini di cui sopra dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica all'unica amministrazione coinvolte nel procedimento e tramite pubblicazione nelle forme di legge ai fini della conoscenza di tutti quei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- 4. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- 5. Di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza:
- All'ufficio Segreteria per la pubblicazione dell'albo pretorio on-line del Comune di Sovere per 15 giorni consecutivi.
- Agli enti invitati a presentare le proprie determinazioni/parere o nulla osta in merito al procedimento appena conclusosi.
- Al RTP di professionisti incaricato dell'estensione della seconda variante al PGT affinchè provveda a prendere a riferimento i nuovi confini comunali proposti e definiti in questa conferenza che si ritengono pertanto consolidati.

Il responsabile del settore (Dott. Luca Bassanesi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.